

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il conto corrente in Italia non fa stabile organizzazione

di Fabio Landuzzi

La **Commissione Tributaria Provinciale di Forlì** con la **sentenza n.560/1/2014**, ha affrontato il caso di un accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate con cui si contestava ad una persona fisica di incorporare la presenza in Italia di una **stabile organizzazione di un soggetto di diritto estero**, con conseguente imputazione alla medesima presunta struttura di una determinata porzione del reddito realizzato da attrarre a tassazione in Italia.

Da quanto emerge dalla lettura della sentenza citata, la vicenda prende le mosse dal fatto che **una persona fisica**, socio ed amministratore di una società estera operante nel settore della **vendita di pacchetti turistici in uno Stato estero**, aveva **aperto in Italia un conto corrente bancario** intestato alla stessa società estera in cui affluivano i pagamenti effettuati da una parte dei clienti che avevano acquistato i pacchetti turistici proposti dalla società stessa.

A seguito di una verifica fiscale, veniva contestato che la persona costituisse di fatto una **"stabile organizzazione personale"** in Italia della società estera ai sensi e per gli effetti di cui all'art.162 del Tuir, in quanto si riteneva sussistessero sufficienti evidenze perché tale persona svolgesse **l'attività di agente dipendente della società estera**, gestendo in sua rappresentanza in Italia **l'attività caratteristica di tale impresa**: ovvero, potesse **concludere abitualmente i contratti di vendita con i clienti** e riscuotere i proventi derivanti da tale attività di vendita di pacchetti turistici.

La **CTP di Forlì**, preso atto delle considerazioni sviluppate dalla parte di ricorrente e degli elementi prodotti nel giudizio, ha invece **accolto il ricorso** escludendo che l'attività svolta dalla persona fisica in Italia potesse incorporare una stabile organizzazione personale dell'impresa estera; bensì, è stato riconosciuto che trattasi di **attività che conservano il carattere "ausiliario e preparatorio"** tale da escludere la configurazione di una stabile organizzazione e quindi di un centro di profitto in Italia.

Gli **elementi** che hanno indotto i Giudici forlivesi a questa conclusione sembrano essere stati essenzialmente i seguenti:

- Il **periodo estremamente breve di permanenza in Italia della persona fisica**, così come dimostrato dalla documentazione esibita nel giudizio.
- Il fatto che l'impiego di un **conto corrente in Italia** da parte della società estera fosse **giustificato** da una più efficiente attività di **controllo dei pagamenti dei clienti**; infatti, era stato dimostrato che l'attività svolta si limitava ad una **mera verifica della correttezza dei pagamenti** (avendo l'impresa estera riscontrato nel passato diverse

criticità nella fase di riscossione) eseguiti dai clienti, tanto che una volta esaurito il controllo **i fondi venivano trasferiti all'estero** nella disponibilità diretta in loco della società titolare del business, il che avvalorava la **natura ausiliaria** dei servizi che venivano compiuti in Italia.

- L'assenza di prove riguardo all'effettivo esercizio in Italia del **potere della persona di negoziare e concludere contratti** con i clienti finali della società.
- Estrema **esiguità ed inadeguatezza della composizione della presunta stabile organizzazione** che, nella ricostruzione dei verificatori, pare essere composta solo da una persona – peraltro presente in Italia per un periodo di tempo molto limitato - e da un conto corrente bancario.
- L'assenza di un'**adeguata motivazione** di supporto riguardo alla **quantificazione del reddito imponibile** che, nell'accertamento, veniva imputato alla contestata stabile organizzazione in Italia dell'impresa estera.